



**COMUNE
DI
MARUGGIO (TA)**

SETTORE IV
SERVIZIO: URBANISTICA ED EDILIZIA/SUE – SUAP
Via Vitt. Emanuele, 41 – 74020 MARUGGIO (TA)
Pec: urbanistica.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it
Tel. 0999701214/41 fax 0999701141



AVVISO DI DEPOSITO ELENCHI DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO NELL'ANNO 2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV – UFFICIO URBANISTICO/SUE

PREMESSO che la Legge 21.11.2000, n. 353 e s.m.i., "**Legge-quadro in materia di incendi boschivi**", prescrive all'art. 10 quanto segue:

*“ 1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno **quindici anni**. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro **quindici anni** dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore e' vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per **dieci anni**, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per **cinque anni**, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per **dieci anni**, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed e', altresì, vietata, **per tre anni**, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili. 1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia e' consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria*

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. ((I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche)). Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

RENDE NOTO

- **Che** dal **17 NOVEMBRE 2025 al 17 DICEMBRE 2025**, per giorni 30 (trenta) consecutivi, sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale di questo Comune, il presente avviso e i relativi allegati inerenti le aree percorse dal fuoco per l'**annualità 2024**, adottate con D.G.C. n. 192 del 04/11/2025;
 - **Che** durante tale periodo chiunque potrà presentare osservazioni in merito da comunicare all'Ufficio Protocollo del Comune all'indirizzo PEC protocollo.comune.maruggio@pec.rupar-puglia.it corredando l'istanza da pertinente documentazione (foto, rilievi in formato *shape file*, data rilievo incendio).
 - **Che** per il predetto anno sono stati rilevati incendi nel territorio di questo civico Ente, pertanto, l'elenco aggiornato delle aree percorse dal fuoco di questo Comune è quello relativo all'anno 2023.
- **Il termine di giorni 30 (trenta) è perentorio.**

Maruggio, lì 17 NOVEMBRE 2025

Il Responsabile del Settore IV

F.to Arch. Cosimo DE ROMA

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993